



ESCAPE ROOM 1: BENVENUTI NELL'EUROPA DELL'EST!

Guida per l'insegnante

Informazioni generali

- **Argomenti trattati:** Paesi dell'UE, valori e allargamenti.
- **Fascia d'età:** 13+
- **Tempo:** Tra 30 minuti e 1 ora
- **Funzione dell'ER:** Questa escape room può essere utilizzata come "esercizio pratico" dopo una lezione teorica su questi argomenti in classe.
- **Obiettivi di apprendimento:** Alla fine di questa ER, gli studenti saranno in grado di sapere:
 - ✓ I Paesi dell'UE e il calendario dell'allargamento.
 - ✓ I valori dell'UE.
 - ✓ Parti del Trattato sull'Unione Europea.
 - ✓ Come e perché l'UE accetta nuovi Paesi membri.

Materiali

Per realizzare questa escape room, è necessario il seguente materiale:

| | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Una mappa dei paesi membri dell'UE (con i nomi e l'anno di allargamento) con colori diversi a seconda dell'anno di allargamento. | Allegato 1 |
| <input type="checkbox"/> Un tablet, un laptop o un computer con il quiz "QUIZ sui Fatti dell'Ue" Presentazione Genially | Allegato 2 |
| <input type="checkbox"/> Una scatola o un cassetto chiuso a chiave con un codice numerico: "1132" | / |
| <input type="checkbox"/> Un documento intitolato "Trattato sull'Unione europea" che contiene diversi articoli, in particolare gli articoli 2 e 49. | Allegato 3 |
| <input type="checkbox"/> Un documento di una pagina sull'articolo 49 con spazi vuoti da riempire. | Allegato 4 |
| <input type="checkbox"/> Almeno una penna o una matita | / |

| | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Un Cryptex o una scatola chiusa a chiave con una parola in codice: "VALORI" | / |
| <input type="checkbox"/> Lettere di accettazione per i Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 | Allegato 5 |

Scenario dettagliato

Introduzione: Gli alunni sono bloccati in una stanza. L'insegnante o il Game Master dice loro:

"L'anno è il 2004. Siete tutti detective assunti dai governi dell'Europa orientale. Diversi Paesi desiderano entrare nell'Unione Europea, ma un gruppo di malintenzionati ha rubato e nascosto le loro lettere di accettazione.

Tra un'ora le istituzioni europee interessate firmeranno ufficialmente i trattati che consentiranno a questi Paesi di diventare membri dell'UE, ma ciò non potrà avvenire senza le lettere di accettazione che confermano l'approvazione del Parlamento e del Consiglio.

La mancata adesione all'UE avrebbe conseguenze problematiche per questi Paesi, dal momento che l'allargamento si è rivelato uno strumento efficace per promuovere riforme politiche, economiche e sociali e creare pace, stabilità e uguaglianza in tutto il continente.

Dovete trovare le lettere di accettazione in meno di un'ora, altrimenti questi Paesi dovranno ricominciare il processo di candidatura da capo, il che richiederebbe anni. Quindi, cercate nella stanza, trovate i codici e ottenete le lettere di accettazione il più velocemente possibile!".

Fase 1: Sulla parete o su una scrivania c'è una cartina dell'Europa. Essa mostra i Paesi dell'UE in colori diversi a seconda dell'anno dell'allargamento; gli anni, i Paesi e i colori corrispondenti sono elencati a lato della cartina (vedi **Allegato 1**).

Gli studenti devono capire che le informazioni corrispondono ai Paesi europei elencati che entrano a far parte dell'UE e devono pensare all'anno di cui si parla all'inizio del gioco (2004). Questo potrebbe essere il primo momento per un suggerimento da parte del Game Master, se necessario, per ricordare l'informazione.

Nell'elenco dei nomi dei Paesi, alcune lettere sono scritte in maiuscolo e in grassetto. Concentrandosi sui Paesi elencati con l'anno 2004, gli alunni devono raccogliere queste lettere e disporle in modo da trovare la parola "PARLAMENTO".

Fase 2: è disponibile un computer portatile, un computer o un tablet con il QUIZ sui "Fatti dell'Ue" Presentazione Genially (vedi **Allegato 2**). Per avviare il quiz, gli alunni devono inserire la password, che è "PARLAMENTO" (tutto in lettere maiuscole). Come suggerimenti, il colore dello schermo corrisponde a quello della mappa dei Paesi dell'allargamento del 2004 e la casella della password dice: "Suggerimento: istituzione Europea".



Fase 3: Una volta digitata la password, inizia il quiz MCQ. Possono scegliere le risposte finché non le trovano giuste e possono anche ricominciare da capo. La mappa dell'Europa dovrebbe essere vicina per aiutarli. Alla fine del quiz, si legge: "Ricorda i numeri delle risposte corrette!". Questi numeri compongono un codice (1132) che servirà agli alunni per la fase successiva.

Le domande e le risposte corrette sono:

- Qual è la capitale della Repubblica Ceca? > **1.** Praga
- Qual è il paese più piccolo dell'UE? > **1.** Malta
- Qual è il paese più grande dell'UE? > **3.** Francia
- Quale membro dell'UE non utilizza l'euro? > **2.** Danimarca

Fase 4: C'è una scatola o un cassetto chiuso con il codice: 1132. All'interno della scatola, gli alunni troveranno un documento di 10 pagine spillato o rilegato, intitolato "Trattato sull'Unione Europea", con una nota in prima pagina che recita: "Priorità: Articolo 49". In questo trattato possono leggere diversi articoli, tra cui gli articoli 2 e 49 (vedi **Allegato 3**).

Nota: Se gli studenti non si concentrano sull'articolo 49, che contiene le informazioni necessarie per completare il passo successivo, aiutali a non perdere tempo con il resto del documento.

Fase 5: all'interno della scatola si trova anche un documento di una pagina sull'articolo 49 (vedi **Allegato 4**). In tutto il documento ci sono spazi vuoti che gli alunni devono riempire con le informazioni contenute nell'articolo 49 sul processo che i Paesi devono seguire per diventare membri dell'UE. Alla fine del documento, gli alunni devono completare una frase con la parola: "VALORI".

Fase finale: Un'altra scatola o Cryptex chiusa a chiave può essere sbloccata con la parola "VALORI". All'interno si trovano le lettere di accettazione di cui gli alunni hanno bisogno (vedi **Allegato 5**). Una volta ottenute le lettere, il gioco finisce come dice il Game Master:



"Congratulazioni, avete trovato le lettere di accettazione rubate! Grazie al vostro aiuto, questi Paesi dell'Europa orientale potranno diventare membri dell'Unione Europea e beneficiare dell'allargamento! Ottimo lavoro! Ora potete lasciare la stanza".



Suggerimenti e trucchetti

MATERIALE

- ✓ Alcune fasi richiedono che gli studenti organizzino o ricordino una serie di lettere e numeri per sbloccare vari elementi. Può essere utile fornire qualcosa su cui scrivere, come un foglio o un blocco per appunti, in modo che possano **prendere nota** dei vari codici.
- ✓ Ecco alcuni esempi di come possono apparire la scatola (o le scatole), il lucchetto e il Cryptex. A seconda dell'attrezzatura che avete già o che riuscite a trovare, potete **adattare le dimensioni o il tipo di contenitore o di chiusura**. Considerate che questi contenitori conterrebbero da 7 a 10 pagine di documenti che possono essere piegati o arrotolati, ma che devono comunque essere leggibili.



ATTUAZIONE

- ✓ Poiché tutte le fasi si svolgono attorno a un numero ridotto di elementi con cui interagire, non avrete bisogno di una stanza grande per realizzare questa escape room. È possibile utilizzare solo **un lato o un angolo di un'aula** con una parete per la mappa e una scrivania per gli elementi bloccati e lo schermo.
- ✓ Per le stesse ragioni di cui sopra e considerando che i passaggi devono essere seguiti in un ordine specifico e non possono essere eseguiti contemporaneamente, potrebbe essere meglio giocare questa escape room con un **piccolo gruppo di studenti** per evitare di affollare o disperdere la loro attenzione.
- ✓ Se passa un'ora e gli studenti non hanno ancora trovato le lettere necessarie per fuggire dalla stanza, e se non si vuole concludere l'attività con un fallimento, si può decidere di dare loro **più tempo** per capire i codici, oppure di **fornire suggerimenti** per guidarli.

Allegati

Le pagine seguenti mostrano le immagini di ciascun documento. È possibile fare clic sui link sottostanti per scaricarli e stamparli.

| | | |
|-------------------|--|-----------------------------|
| Allegato 1 | Fase 1: Mappa dell'UE con elenco degli allargamenti (poster) | Scarica qui |
| Allegato 2 | Fase 2: Quiz sui fatti dell'UE (interattivo Genially) | Scarica qui |
| Allegato 3 | Fase 4: Trattato sull'Unione europea (6 pagine) | Scarica qui |
| Allegato 4 | Fase 5: Documento articolo 49 (1 pagina + risposte) | Scarica qui |
| Allegato 5 | Fase finale: Lettere di accettazione (10 pagine) | Scarica qui |


Finanziato dall'Unione Europea

Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

Codice progetto: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000023927

Quest'opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2



Quiz sui fatti dell' UE



PASSWORD

Inserire la Password

Suggerimento: Istituzione Europea >

Buon lavoro! Inizia il quiz



INIZIA



4/4

Quale fra questi paesi non utilizza l'euro?

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 1. Finlandia | 2. Danimarca | 3. Irlanda |
|--------------|--------------|------------|



3/4

Quale è il paese più grande dell'UE ??

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| 1. Germania | 2. Italia | 3. Francia |
|-------------|-----------|------------|



2/4

Quale è il paese più piccolo dell'UE ?

1. Malta

2. Lussemburgo

3. Cipro



1/4

Quale è la capitale della Repubblica Ceca?

1. Praga

2. Sofia

3. Varsavia



Congratulazioni!



Ricorda i numeri delle risposte corrette !



RICOMINCIARE?



OOPS ! RIPROVA!

ALLEGATO 3



2020

Trattato sull'Unione europea



*Priorità:
articolo 99*

FILE AMMINISTRATIVI DELL'UE

PREAMBOLO

HIS SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (1),

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

*Pagine
mancanti?*



Cofinanziato
dall'Unione europea

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

PRIORITY

Articolo 49

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Articolo 51

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.

Articolo 52

1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 53

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 54

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 55

1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.


2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.


Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

(Lista delle firme non riprodotta).

ALLEGATO 4



ALLEGATO 5



23.9.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 5

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — CS-0115/2003 — 2003/0901(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (CS-0115/2003),
- visto il parere della Commissione [COM (2003) 79],
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0089/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica ceca di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica ceca.

(1) P5_TA(2003)0168.
(2) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

sulla richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0116/2003 — 2003/0901A(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0116/2003),
- visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0090/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Estonia di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Estonia.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Cipro di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0117/2003 — 2003/0901B(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Cipro di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0117/2003),
- visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0091/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Cipro di aderire all'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cipro.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0118/2003 — 2003/0901C(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio, a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0118/2003),
- visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'ampliamento⁽¹⁾,
- visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0092/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Lettonia di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Lettonia.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0119/2003 — 2003/0901D(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE [C5-0119/2003],
- visto il parere della Commissione (COM(2003) 79),
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 in merito alle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0093/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'allargamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Lituania di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Lituania.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0120/2003 — 2003/0901E(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0120/2003),
- visto il parere della Commissione (COM(2003) 79),
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0094/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'allargamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Ungheria di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Ungheria.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0121/2003 — 2003/0901F(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0121/2003),
- visto il parere della Commissione (COM(2003) 79),
- visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
- visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0095/2003),

A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,

B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'allargamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,

1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Malta di diventare membro dell'Unione europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Malta.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

sulla richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0122/2003 — 2003/0901G(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0122/2003),
 - visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
 - visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
 - visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0096/2003),
- A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,
- B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,
1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Polonia di diventare membro dell'Unione europea;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Polonia.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0123/2003 — 2003/0901H(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0123/2003),
 - visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
 - visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
 - visto gli articoli 86 e 96 del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0097/2003),
- A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,
- B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,
1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica di Slovenia di diventare membro dell'Unione europea;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Slovenia.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea
[AA-AFNS 1-6 — C5-0124/2003 — 2003/0901I(AVC)]

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea,
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 49 del trattato UE (C5-0124/2003),
 - visto il parere della Commissione [COM(2003) 79],
 - visto il progetto di trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,
 - visti gli articoli 86 e 96, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 9 aprile 2003 sulle conclusioni dei negoziati di Copenaghen sull'allargamento⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0098/2003),
- A. considerando che le condizioni di ammissione dei paesi candidati e gli adeguamenti che la loro adesione comporta sono stati stabiliti nel progetto di trattato di adesione e che il Parlamento europeo deve essere consultato qualora siano apportate modifiche sostanziali a tale testo,
- B. considerando che il presente parere conforme non determina la sua posizione sull'adeguamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'ampliamento ai sensi del punto 25 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽²⁾ e che gli importi previsti nell'allegato XV del progetto di trattato di adesione costituiscono la soglia minima necessaria per l'adeguamento delle prospettive finanziarie,
1. esprime il suo parere conforme sulla richiesta della Repubblica slovacca di diventare membro dell'Unione europea;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica slovacca.

⁽¹⁾ P5_TA(2003)0168.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.